

Pubblicato il 27/12/2022

N. 00367/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00171/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 171 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Ciuoffo, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Reggio Emilia, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, emesso dalla
Questura di Reggio Emilia, Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale e dell'Immigrazione,
Ufficio Armi nei confronti dell'odierno ricorrente in data -OMISSIS-;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale o, comunque, connesso all'atto
di cui sopra, anche se mai conosciuto dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'Questura di Reggio
Emilia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2022 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il signor -OMISSIS-, odierno ricorrente, è soggetto titolare di licenza d'armi n. -OMISSIS-, rilasciata in data -OMISSIS-, ad uso caccia, attività che lo stesso pratica regolarmente.

Nell'espletamento di tale attività, in data -OMISSIS- il signor -OMISSIS- veniva fermato dai Carabinieri in attività di caccia, alle ore -OMISSIS-, senza il rispetto di norme e modalità previste in materia.

In particolare, nella detta occasione all'odierno ricorrente è stato contestato l'esercizio di attività venatoria "in deroga come previsto dalla delibera della G.R. n. 1028 del 02/07/18 non avendo rispettato le modalità di abbattimento di piccioni", in quanto praticava la caccia in "ATC2", e non in "ATC3" ove è iscritto, abbattendo circa 40 esemplari di piccione, superando di 20 unità il carniere giornaliero, non esercitava la caccia mediante appostamento fisso o temporaneo ma in forma vagante e senza indossare un capo di colore giallo o arancione in maniera tale da determinare un evidente contrasto con l'ambiente circostante, non raccoglieva, abbandonandoli sul luogo di caccia, alcuni bossoli delle cartucce sparate.

Nel contesto dell'intervento del -OMISSIS- i Carabinieri operanti procedevano anche al sequestro amministrativo di n. 25 piccioni abbattuti dallo stesso interessato e di n. 21 bossoli calibro 12 di varia marca, rinvenuti non raccolti in loco.

Per le sopra menzionate condotte i Carabinieri irrogavano all'odierno ricorrente plurime sanzioni amministrative e procedevano al sequestro di n. 25 piccioni e n. 21 bossoli vuoti e, inoltre, con nota del -OMISSIS- informavano la Questura di Reggio Emilia dell'accaduto.

Preso atto di tale informativa, la Questura di Reggio Emilia emetteva, in data -OMISSIS-, comunicazione di avvio del procedimento di revoca del porto di fucile uso caccia nei confronti del signor -OMISSIS-.

Ricevuto tale provvedimento, l'odierno ricorrente produceva, in data -OMISSIS-, memoria procedimentale esaminata la quale il **Questore della Provincia di Reggio Emilia ha emesso il provvedimento -OMISSIS-, di cui in epigrafe, con cui ha disposto la revoca della licenza per il porto d'arma lunga uso caccia n. -OMISSIS-, rilasciata in data -OMISSIS- al signor -OMISSIS-.**

Avverso tale provvedimento ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 24 giugno 2019, il signor -OMISSIS-, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, deducendo i seguenti motivi:

1) Illegittimità del provvedimento amministrativo per violazione di legge, anche in relazione agli artt. 30, 31 e 32 l. n. 157 del 11/02/1992, artt. 61, l.r. Emilia-Romagna n. 8 del 15/02/1994, 10, 11 e 43 TULPS, oltre che dell'art. 1, l. n. 689/1981 per violazione del principio di legalità e dell'art. 3, l.n. 241/1990 per insufficiente, carente e/o contraddittoria motivazione, oltre che per eccesso di potere;

2) Illegittimità del provvedimento amministrativo per violazione di legge, con riferimento agli artt. 10, 11 e 43 del R.D. n. 773/1931, recante testo unico leggi di pubblica sicurezza (TULPS), nonché eccesso di potere, travisamento dei fatti, mancanza e/o insufficienza e contraddittorietà della motivazione, e violazione del principio di proporzionalità.

Si sono costituiti in giudizio, in data 27 giugno 2019, la Questura di Reggio Emilia e il Ministero dell'Interno, chiedendo la reiezione del ricorso.

All'esito dell'udienza in camera di consiglio dell'11 luglio 2019, è stata emessa l'ordinanza n. - OMISSIS- con cui è stata respinta la richiesta tutela cautelare ritenuto che "il giudizio di "non affidabilità" espresso nei confronti del ricorrente, ai sensi degli artt. 10, 11 e 43 del TULPS, pare congruamente motivato;" e, inoltre, che "il periculum allegato dal sig. -OMISSIS- è senz'altro soccombente rispetto alla necessità di tutela della pubblica e privata incolumità, a fronte di condotte che, come nel caso di specie, facciano sorgere fondati dubbi sulla piena affidabilità dell'interessato;".

Parte ricorrente ha poi depositato, in data 19 maggio 2022, memoria finale e, infine, all'udienza pubblica del 22 giugno 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. - Il ricorso è infondato nel merito e va respinto.

2.1. - Col primo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce l'illegittimità dell'impugnata revoca in quanto "le condotte vietate nell'ambito dell'esercizio della caccia sono tipizzate dagli artt. 30 e 31, L. n. 157/1992" e, inoltre, "Il successivo art. 32, L. n. 157/1992, poi, prevede che solo alcune delle violazioni di cui agli artt. 30 e 31, specificatamente individuate, possano dare luogo, oltre alle sanzioni penali ed amministrative ivi previste, all'applicazione della sospensione o revoca della licenza di porto di fucile ad uso caccia".

Da quanto sopra esposto, ne deriva, nella ricostruzione di parte ricorrente, che "è evidente che se il legislatore ha già predeterminato quali tra le violazioni in materia di esercizio dell'attività venatoria diano luogo alla revoca della licenza di caccia, non è affatto consentito all'Amministrazione disporre tale provvedimento a fronte di ipotesi di illecito del tutto diverse da quelle tassativamente previste. E tanto, nemmeno sulla base dell'esercizio dei poteri riconosciuti dagli artt. 10, 11 e 43 del T.U.L.P.S. e dell'elevato grado di discrezionalità che li contraddistingue." e ciò in quanto "deve ritenersi che tra le disposizioni del T.U.L.P.S. sopra indicate, che attribuiscono all'Amministrazione poteri autoritativi di portata generale esercitabili in una molteplicità indistinta di casi concreti, e gli artt. 30-32 L. n. 157/1992, i quali individuano espressamente gli illeciti in materia di caccia che comportano la revoca della licenza, vi sia un rapporto di specialità, tale per cui il conflitto tra le une e le altre (ovvero la concreta applicabilità della revoca della licenza ad uno specifico illecito previsto dagli artt. 30 e 31) debba essere risolto in base al generale principio *lex specialis derogat generali*. Con la conseguenza che la commissione di illeciti, penali o amministrativi, previsti dagli artt. 30 e 31 L. n. 157/1992, per i quali l'art. 32 non prevede la revoca della licenza, non potrà mai giustificare l'adozione di tale medesimo provvedimento sulla diversa base giuridica degli artt. 10, 11 e 43 del T.U.L.P.S.".

Inoltre, sempre secondo parte ricorrente, l'applicabilità delle norme TULPS alla presente fattispecie va esclusa anche perché "ritenere diversamente significherebbe, di fatto, consentire all'Amministrazione di disporre sanzioni amministrative in casi diversi da quelli espressamente previsti dalla legge, in palese violazione del principio di legalità di cui all'art. 1, L. n. 689/1981 e di separazione dei poteri, oltre che di proporzionalità della sanzione amministrativa, consentendo alla P.A. di aggirare la valutazione di proporzionalità già operata dal legislatore e normativamente codificata".

2.2. - Il motivo è infondato.

Il Collegio osserva che non sussiste alcun rapporto di specialità fra la normativa in tema di caccia (legge n. 157/1992, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") e la normativa del TULPS relativamente alla revoca della licenza di porto di fucile uso caccia, atteso che le predette norme attengono a diversi campi e mirano a diverse finalità.

A tal riguardo, infatti, il Collegio, pur non ignorando la giurisprudenza di merito riportata da parte ricorrente nel ricorso, ritiene non condivisibili le conclusioni cui essa perviene in quanto

ritiene persuasive le (differenti) conclusioni raggiunte da autorevole giurisprudenza secondo cui vi è una **“diversità di natura tra la revoca del titolo di polizia disposta ai sensi del T.U.L.P.S. e la misura di cui all’art. 32 della l. n. 157/1992: la prima, infatti, è atto discrezionale, mentre la seconda integra sanzione accessoria alla condanna penale, con applicazione vincolata ad opera del Questore a seguito di comunicazione della decisione del giudice competente. Tale diversità di natura – che merita qui di essere condivisa – rende dunque inconfigurabile un rapporto di specialità tra le due misure (tale che quella “speciale” impedisca l’applicazione di quella “generale”)....In altre parole, non si può ritenere una sanzione accessoria, vincolata alla condanna penale, quale previsione “speciale” che esclude l’applicazione di una norma “generale”, su cui si fonda un potere amministrativo di contenuto ampiamente discrezionale....In altre parole, l’interpretazione fatta propria dalla sentenza appellata, nel fissare un rapporto di specialità tra l’art. 32 cit. e la disciplina del T.U.L.P.S., si pone in contrasto con la stessa ratio della l. n. 157/1992, volta a rafforzare e non certo ad indebolire la protezione della fauna selvatica e, dunque, non può essere accettata.”. (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 8233/2020).**

Il Collegio ritiene, dunque, che la disciplina del TULPS e quella della legge n. 157 del 1992 (in particolare: dell’art. 32 di questa) costituiscono complessi normativi tra loro autonomi, il cui rapporto non può essere spiegato in termini di “generale-speciale”, attese le diverse finalità cui le stesse sono preposte (tutela della fauna e tutela dell’ordine pubblico).

Per quanto attiene, poi, alla lamentata violazione del principio di legalità, il Collegio osserva che, nel presente caso, la revoca del porto di fucile uso caccia è avvenuta in base alle disposizioni del TULPS e non certo in assenza di previsioni di legge stante quanto sopra affermato circa l’insussistenza di un rapporto di specialità, relativamente alla revoca del porto di fucile uso caccia, fra la normativa di cui alla legge n. 157/1992 e le norme del TULPS.

3.1. - Col secondo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce l’illegittimità dell’impugnata revoca in quanto gli illeciti amministrativi per cui il signor -OMISSIS- è stato sanzionato non potevano “in nessun caso giustificare un provvedimento così invasivo come quello emanato nella specie, nemmeno ai sensi dei soli artt. 10,11 e 43 T.U.L.P.S.” atteso che “i comportamenti contestati all’odierno esponente non denotavano alcuna pericolosità e/o inaffidabilità dello stesso nell’utilizzo delle armi”.

Secondo parte ricorrente, difatti, “affinché la revoca della licenza concessa, ai sensi degli artt. 10, 11 e 43 T.U.L.P.S., sia legittima, occorre l’effettiva sussistenza di circostanze concrete atte a denotare la pericolosità sociale del titolare della licenza ed il fatto che lo stesso possa costituire, mediante un non corretto utilizzo delle armi, un rischio per la pubblica incolumità” e ciò avviene, sempre secondo la ricostruzione di parte ricorrente, “Nella pressoché totalità dei casi esaminati dalla giurisprudenza” a seguito della “commissione, da parte del titolare della licenza, o dalla contestazione allo stesso, non di meri illeciti amministrativi (come avvenuto nella specie), ma di ipotesi di reato di natura violenta, o comunque denotanti una marcata pericolosità sociale del titolare della licenza”.

Partendo da questi presupposti parte ricorrente afferma, dapprima, che “nel caso di specie, il provvedimento di revoca emanato ai danni del Sig. -OMISSIS- è stato basato non su ipotesi di reato di natura violenta, sospette od accertate, bensì esclusivamente sulla (pretesa) commissione da parte dello stesso di taluni illeciti di natura meramente amministrativa!” e, dunque, viste le violazioni amministrative contestate, risulta “evidente, pertanto, che trattasi di violazioni che non denotano di per sé alcun comportamento violento o pericoloso dell’odierno esponente, né alcuna sua inaffidabilità nell’utilizzo delle armi. Né trattasi di violazioni di particolare gravità o riprovevolezza, come risulta anche solo dal trattamento sanzionatorio sostanzialmente irrisorio previsto dal legislatore; e che peraltro il Sig. -OMISSIS- ha puntualmente ed integralmente onorato all’indomani delle contestazioni medesime..., a tutti gli effetti pagando il proprio “debito con la società” per tali pretese illecite. Con la conseguenza che gli stessi non potevano e non possono giustificare in alcun modo un ulteriore trattamento sanzionatorio, tantomeno così grave ed incisivo come la revoca della licenza di caccia.”.

3.2. - Il motivo è infondato.

Il Collegio osserva che non vi è alcuna preclusione al fatto che l'Amministrazione possa valutare, ai fini della revoca del porto di fucile uso caccia, anche episodi poi sanzionati a livello amministrativo, non trovando fondamento alcuno la tesi di parte ricorrente secondo cui la revoca viene disposta solo a seguito di comportamenti dell'interessato costituenti reato e, oltretutto, reato di natura violenta.

Al riguardo, difatti, ben può l'Amministrazione valutare ogni tipologia di comportamento del soggetto destinatario del provvedimento e trarre da tali comportamenti indici circa l'affidabilità dello stesso nell'uso delle armi, non essendo certo necessario che le azioni poste in essere dal predetto soggetto costituiscano reato, e ciò in piena applicazione di quanto disposto dall'art. 43, ultimo comma, del TULPS, secondo cui "La licenza può essere ruscata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi."

Ciò premesso in via generale, il Collegio osserva, sempre in via generale ed in accordo a condivisibile giurisprudenza, che "la valutazione dell'Autorità di pubblica sicurezza è caratterizzata da ampia discrezionalità, perseguendo lo scopo di prevenire, per quanto possibile, i delitti (ma anche i sinistri involontari), che potrebbero avere occasione per il fatto che vi sia la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili; tanto che il giudizio di "non affidabilità" è per certi versi più stringente rispetto a quello di "pericolosità sociale", giustificando per esempio il diniego anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a "buona condotta" (si è ritenuto, ad es., legittimo il diniego in situazioni di inusuale conflittualità fisica e verbale nei rapporti familiari, o di convivenza, o di vicinato). In sostanza, non esiste un diritto soggettivo al porto d'armi e la regola generale, al contrario, è costituita dal divieto di detenzione delle armi." (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 8701/2021).

Statuito quanto sopra riportato, il Collegio rileva che, nel presente caso, gli illeciti di natura amministrativa posti in essere dal ricorrente sono stati correttamente valutati dall'Amministrazione, che ha tratto dagli stessi un giudizio di non affidabilità nell'uso dell'arma che appare logico rispetto al comportamento tenuto e oggetto di sanzione amministrativa, fra cui va ricordato, quantomeno a titolo di esempio di comportamento imprudente ed inaffidabile, il non avere raccolto i bossoli delle cartucce sparate sul luogo di caccia.

Il giudizio dell'Amministrazione risulta, dunque, del tutto coerente con le azioni poste in essere dal ricorrente e l'affermazione di parte resistente, contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui l'odierno ricorrente non appare consapevole del disvalore delle attività poste in essere non risulta essere un giudizio "di stampo morale", come affermato da parte ricorrente nel ricorso, ma la semplice constatazione che il ricorrente, con le giustificazioni prodotte, ha cercato di giustificare il proprio comportamento con ragioni tese a sminuirne la gravità e, dunque, ha dimostrato una mancata comprensione dell'accaduto (e del suo disvalore) che ben giustifica il giudizio di non affidabilità dell'uso delle armi posto alla base dell'impugnato provvedimento di revoca.

4. - Per tutto quanto sopra sinteticamente illustrato, dunque, il ricorso introduttivo del presente giudizio è infondato nel merito e va respinto.

5. - Le spese del presente giudizio, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio a favore della Questura di Reggio Emilia, liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Jessica Bonetto, Consigliere

Massimo Baraldi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Massimo Baraldi

IL PRESIDENTE
Germana Panzironi

IL SEGRETARIO